

Circa la provvigione, che non viene richiesta per le annualità di Stato, informa che è stato rivolto speciale quesito al Ministero delle Finanze, risultando che il Consorzio di Credito per le opere pubbliche aggiunge, una volta tanto, il compenso dello 0.25% sul capitale mutuato.

Il Consiglio,

Udite le comunicazioni del Direttore Generale,

In conforme parere del Comitato Permanente espresso in adunanza del 28 corrente;

Delibera che per i mutui concessi a Comuni e Provincie, con deliberazioni successive al 16 dicembre 1933, il saggio d'interesse sia modificato e determinato nella misura del 5%, purché i contratti non siano stati già stipulati.

Al detto saggio del 5% dovrà essere aggiunto un diritto di commissione nell'importo che verrà autorizzato dal Ministero delle Finanze.

III. Mutui al personale dell'Istituto per l'acquisto dell'alloggio -

Il Direttore Generale richiama la deliberazione 14 giugno 1933 con la quale il Consiglio di Amministrazione